

Tetto legge n. 14



Consiglio Regionale
della Puglia

LEGGE REGIONALE

“Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA)”.



**Consiglio Regionale
della Puglia**

LEGGE REGIONALE

“Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA)”.

**Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:**

**Art. 1
(Obiettivi)**

- 1. La presente legge ha la finalità di disciplinare l'esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in funzione della tutela della salute dei cittadini e della collettività.**
- 2. L'istituzione dell'Agenzia regionale, in attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61 ed in armonia con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, è finalizzata ad assicurare il coordinamento fra le istituzioni che si occupano di tutela ambientale e le istituzioni preposte alla tutela igienico-sanitaria.**



Consiglio Regionale della Puglia

2. Il controllo sugli atti dell'ARPA è esercitato secondo le norme vigenti in materia di controllo sugli atti delle Aziende unità sanitarie locali (AUSL).
3. L'ARPA è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.
4. In particolare, sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:
 - a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
 - b) gli impegni di spesa pluriennali;
 - c) il conto consuntivo.
5. I provvedimenti di cui al comma 4, corredati di relazione del Comitato d'indirizzo di cui all'art. 6 e di nota istruttoria del Settore ragioneria della Regione, sono trasmessi, entro quindici giorni dall'adozione, alla Giunta regionale ed approvati entro i successivi trenta giorni. Trascorso tale termine, i provvedimenti sono esecutivi.

Art. 3

(Decentramento amministrativo)

1. La Regione, le Province e gli Enti gestori di aree protette, le Comunità montane ed i Comuni, per lo svolgimento delle funzioni in materia di prevenzione e ambiente di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPA.
2. I rapporti per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 saranno disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con separato provvedimento legislativo, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Consiglio regionale...



**Consiglio Regionale
della Puglia**

**Art. 4
(Compiti dell'Agenzia)**

- 1. L'ARPA svolge, in particolare, le seguenti attività:**
 - a) provvede a promuovere, sviluppare e realizzare, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti nel settore, le iniziative di ricerca di base ed applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio ambientale nel corretto uso delle risorse naturali e sulle forme di tutela dell'ecosistema;**
 - b) provvede alla raccolta sistematica informatizzata dei dati sulla situazione ambientale, ivi compresi la formazione e l'aggiornamento di carte ambientali, attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in accordo con i servizi tecnici nazionali;**
 - c) predisporre ed elabora i dati ambientali, tenendo conto anche di quelli epidemiologici correlati, nonché le valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio delle funzioni di programmazione regionale e della costituzione del sistema informativo regionale;**
 - d) collabora con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);**
 - e) definisce, nel rispetto della programmazione regionale, i piani mirati per la tutela dell'ambiente di interesse regionale;**
 - f) coordina le attività dei propri Dipartimenti provinciali e dei Servizi territoriali, secondo il criterio del decentramento operativo delle strutture sulla base delle priorità indicate dalla programmazione regionale;**
 - g) definisce l'organizzazione dei propri Dipartimenti provinciali e dei Servizi territoriali;**
 - h) promuove attività di informazione e formazione, nonché attività tecnico-scientifiche anche in collaborazione con gli organismi pubblici nazionali e locali;**
 - i) esercita ogni tipo di controllo tecnico ed amministrativo sulle attività delle proprie strutture territoriali, anche ai fini di una efficace valutazione e revisione della qualità delle prestazioni;**
 - j) contribuisce alla informazione sulla prevenzione dei rischi ambientali e predisporre la relazione annuale sullo stato dell'ambiente della regione Puglia;**



Consiglio Regionale della Puglia

- m) contribuisce all'esame di studi di valutazione di impatto ambientale;
- n) fornisce il supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle attività produttive nonché il supporto tecnico-scientifico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti ed al rilascio di autorizzazione in materia ambientale;
- o) verifica la congruità e l'efficacia tecnica nell'applicazione delle disposizioni normative ed amministrative in materia ambientale;
- p) provvede al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento ambientale;
- q) provvede, nell'ambito delle proprie competenze, al controllo ambientale delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare; provvede altresì ai controlli ambientali in materia di radiazioni ionizzanti e non;
- r) in collaborazione con i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, persegue l'unitarietà dell'esame dei problemi della protezione dell'ambiente attraverso la programmazione di iniziative finalizzate alla promozione ed alla tutela del benessere collettivo e della salute pubblica;
- s) elabora i dati e le informazioni di interesse ambientale e provvede alla loro diffusione, mediante la costituzione di una banca dati,
- t) promuove attività di aggiornamento tecnico-scientifico sui temi ambientali, anche in collaborazione con analoghi organismi nazionali ed internazionali;
- u) promuove forme di consultazione con le organizzazioni ambientaliste, con le organizzazioni sindacali del comparto della sanità e con le associazioni imprenditoriali di categoria;
- v) svolge, nell'ambito delle proprie competenze, attività di consulenza e di supporto tecnico specialistico e laboratoristico nei confronti delle AUSL e degli organi periferici del Ministero della sanità e di altri soggetti pubblici;
- w) svolge le indagini richieste dalla Regione, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dagli Enti gestori di aree protette, dalle AUSL e da altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto, nonché ogni altra attività collegata alla competenza in materia ambientale;
- x) svolge attività di vigilanza in materia ambientale tramite i propri servizi territoriali in collaborazione con i Dipartimenti di prevenzione per i problemi aventi rilevanza igienico-sanitaria.



Consiglio Regionale della Puglia

ambientale, con esclusione degli ambienti di lavoro che restano di competenza dei Servizi di prevenzione delle AUSL.

Art. 5 (Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia il Direttore generale, il Comitato di indirizzo e il Collegio dei revisori.
2. Il Direttore generale è scelto, a seguito di apposito bando, tra i soggetti che siano in possesso di diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale, regolato da contratto di diritto privato, di durata quinquennale rinnovabile, è a tempo pieno.
4. I contenuti del contratto di cui al comma 3, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. Valgono per il Direttore generale le incompatibilità previste per il Direttore generale della AUSL dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche.
5. Il Direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della corretta gestione delle risorse.
6. Al Direttore generale sono riservati tutti i poteri di gestione nonché la legale



Consiglio Regionale della Puglia

- b) all'adozione, sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale, del bilancio di previsione e del rendiconto secondo le norme di contabilità stabilite dalla Regione per le AUSL;
- c) alla definizione dei programmi annuali o pluriennali di intervento;
- d) alla nomina del Direttore scientifico, del Direttore amministrativo, dei dirigenti responsabili dei Settori tecnici e amministrativo regionali, nonché dei Direttori dei Dipartimenti provinciali, dei Direttori dei Servizi provinciali e dei responsabili dei Servizi territoriali. Fatta eccezione per il Direttore scientifico e per il Direttore amministrativo, nominati ai sensi dell'art. 8, tutti gli altri dirigenti dei Settori, Dipartimenti e Servizi sono nominati dal Direttore generale, con provvedimento motivato, tra il personale di livello apicale organicamente assegnato all'ARPA, secondo criteri che tengano conto della professionalità e dell'esperienza dei candidati, valutata in base ad un giudizio complessivo sull'attività svolta e sui titoli posseduti;
- e) alla determinazione delle risorse finanziarie da assegnare ai Dipartimenti provinciali ed ai Servizi territoriali nonché alla verifica ed al controllo sull'utilizzo delle stesse.
- f) alla redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da sottoporre alla valutazione della Giunta regionale.

9. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di legge o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per due anni consecutivi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta e su parere del Comitato di indirizzo, provvede alla sostituzione del Direttore generale. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo o dal Direttore scientifico su delega del Direttore generale o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano.

10. In fase di prima attuazione, il bando di cui al comma 2 è pubblicato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa adozione del provvedimento di cui al comma 4.



Consiglio Regionale della Puglia

- a) esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi e sugli atti comportanti impegni di spesa pluriennali;
 - b) approva il programma annuale di attività.
2. In sede di approvazione del programma di cui al comma 1, lett. b), il Comitato, che può richiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, dovrà approvarlo entro trenta giorni dal ricevimento. La richiesta di chiarimenti sospende il decorso del termine.
3. Il Comitato di indirizzo è composto da:
- a) Assessore regionale all'ambiente, che lo presiede;
 - b) Assessore regionale alla sanità;
 - c) Presidente del Comitato regionale di protezione civile;
 - d) Presidenti delle cinque Amministrazioni provinciali della regione o Assessori provinciali all'ambiente, se delegati;
 - e) Sindaci dei cinque capoluoghi di provincia della regione o Assessori all'ambiente, se delegati.
4. Ai componenti del Comitato non compete alcun compenso o rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.

Art. 7 (Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta, che ne definisce anche le indennità spettanti.



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 8

(Direttore scientifico e Direttore amministrativo)

1. Il Direttore scientifico è scelto tra personale laureato in discipline tecnico-scientifiche che non abbia superato i sessantacinque anni di età e che abbia svolto, per almeno cinque anni, qualificata attività di direzione tecnica in materia di prevenzione e di tutela ambientale presso enti o strutture di medie e grandi dimensioni, tramite apposito bando.
2. Il Direttore scientifico coordina i Settori tecnici dell'Agenzia, i Dipartimenti provinciali e i Servizi territoriali e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.
3. Il Direttore amministrativo è scelto tra il personale laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia superato il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione amministrativa in enti o strutture di medie e grandi dimensioni.
4. Il Direttore amministrativo è preposto alla gestione amministrativa e finanziaria e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.
5. Gli atti assunti dal Direttore generale in difformità ai pareri espressi rispettivamente dal Direttore scientifico e/o dal Direttore amministrativo devono essere adottati con provvedimento motivato e comunicati al Comitato d'indirizzo.
6. Il Direttore scientifico ed il Direttore amministrativo possono essere revocati dal loro incarico, con provvedimento motivato, dal Direttore generale.
7. Il rapporto di lavoro del Direttore scientifico e del Direttore amministrativo è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale. Il contenuto di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.



Consiglio Regionale della Puglia

- a) regionale;
- b) provinciale;
- c) territoriale.

2. Il livello regionale è articolato nei seguenti Settori:

- a) protezione dell'ambiente;
- b) prevenzione individuale e collettiva sui fattori di rischio collegati all'ambiente;
- c) formazione ed informazione;
- d) amministrativo.

3. I Settori tecnici di cui al comma 2 hanno il compito di controllare l'attuazione dei programmi, per le funzioni di specifica competenza, anche in termini di efficacia ed efficienza, e di assicurare indirizzi omogenei alle attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale assicurate dai corrispondenti Servizi dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA.

4. Il livello provinciale è organizzato in Dipartimenti dotati di autonomia tecnico-funzionale e gestionale, con sede in ogni capoluogo di provincia, articolati nei seguenti Servizi:

- a) prevenzione ambientale;
- b) prevenzione individuale e collettiva sui fattori di rischio correlati all'ambiente di vita.

5. Allo scopo dell'utilizzo ottimale delle risorse, il Direttore generale, su proposta del Direttore scientifico, individua nell'ambito dei Dipartimenti provinciali poli di specializzazione a valenza interprovinciale o regionale. I Dipartimenti provinciali sono preposti allo svolgimento di tutte le attività in materia di prevenzione ambientale, individuale e collettiva, nonché delle attività di consulenza e supporto tecnico-specialistico e laboratoristico nei confronti della Regione, delle Province, degli Enti gestori di aree protette, delle Comunità montane, dei Comuni, dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL e degli organi periferici del Ministero della sanità. Laddove sia necessario per carenza di strumentazione e organico specialistico, i Dipartimenti provinciali si convenzionano con enti pubblici di ricerca ed enti universitari per i supporti laboratoristici



**Consiglio Regionale
della Puglia**

8. Ciascun Dipartimento provinciale dell'ARPA deve assicurare la propria attività in maniera continuativa, almeno in reperibilità, nell'arco dell'intera giornata, anche festiva.

**Art. 10
(Regolamenti)**

- 1. L'organizzazione interna dell'ARPA, i poteri, le competenze e le funzioni dei suoi diversi organi ed organismi, dei Settori tecnici, dei Dipartimenti provinciali e dei Servizi territoriali, nonché le indennità spettanti al Collegio dei revisori, vengono definiti dal Consiglio regionale con il regolamento di cui all'art. 3, comma 2, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**
- 2. I rapporti tra l'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione della AUSL vengono disciplinati da accordi di programma al fine di regolamentare l'esercizio delle attività di supporto tecnico-specialistico, strumentali e laboratoristiche.**
- 3. Con lo stesso regolamento sono stabiliti i compiti degli organismi e comitati di cui agli artt. 11 e 12 e ne vengono disciplinate le modalità di funzionamento.**

**Art. 11
(Organismi)**

- 1. Nell'ambito dell'ARPA sono istituiti i seguenti organismi:**



Consiglio Regionale della Puglia

- e) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- f) un rappresentante delle associazioni consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Il Comitato di consultazione viene convocato, tra l'altro, in sede di ripartizione annuale delle risorse finanziarie da assegnarsi ai Dipartimenti provinciali ed ai Servizi territoriali in linea con quanto previsto alla lett. e) dell'art. 5;

- 2) Comitato di programmazione e coordinamento, costituito dal Direttore generale, che lo presiede, dai Direttori scientifico ed amministrativo, dai Direttori dei Settori tecnici regionali e dai Direttori dei Dipartimenti provinciali.

Art. 12

(Comitato tecnico provinciale di coordinamento)

1. Al fine di garantire il coordinamento delle attività dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA con i competenti servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali, nonché con i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL., presso ciascun Dipartimento provinciale è costituito il Comitato tecnico provinciale di coordinamento.

2. Sono membri del Comitato tecnico provinciale di coordinamento:

- a) il direttore del dipartimento dell'ARPA, che lo presiede;
- b) i responsabili dei Servizi in cui si articola il dipartimento dell'ARPA;
- c) il Presidente dell'Amministrazione provinciale o, in sua vece, l'Assessore all'ambiente;
- d) un rappresentante designato dall'ANCI;



**Consiglio Regionale
della Puglia**

**Art. 13
(Consulenze ed esami strumentali)**

1. Oltre al supporto tecnico, strumentale e laboratoristico che l'ARPA è tenuta a garantire per lo svolgimento delle funzioni di competenza della Regione, delle Province, degli Enti gestori di aree protette, delle Comunità montane, dei Comuni e dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL e oltre ai compiti indicati nell'art. 4, l'ARPA può svolgere attività di consulenza per conto terzi ed effettuare indagini strumentali ed esami di laboratorio per enti pubblici e privati secondo un tariffario emanato dalla Giunta regionale.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, per le prestazioni di cui al presente articolo troverà applicazione il tariffario vigente approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 17 gennaio 1988, n. 4.

**Art. 14
(Finanza e contabilità ARPA)**

1. L'ARPA ha un patrimonio ed un bilancio proprio. Si applicano all'ARPA le norme di bilancio e contabilità delle AUSL.
2. Al finanziamento dell'ARPA concorrono:
 - a) una quota del Fondo sanitario regionale (FSR) corrispondente alla media della spesa sostenuta nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge per la gestione dei Settori dei PMP e dei Servizi delle AUSL adibiti alle attività ambientali di cui all'art. 1 della legge n. 61 del 1994, le cui funzioni sono trasferite all'ARPA, salvo che la spesa sostenuta ad analogo titolo nell'ultimo anno non sia complessivamente maggiore rispetto alla media



Consiglio Regionale della Puglia

- f) un'ulteriore quota del FSN destinato alla prevenzione da determinarsi annualmente da parte della Giunta regionale in rapporto alle specifiche attività di supporto tecnico, strumentale e laboratoristico attribuite all'ARPA, secondo le previsioni di cui all'art. 4;
- g) un'eventuale quota dei finanziamenti destinati dai Comuni e dalle Province per attività di prevenzione e protezione dell'ambiente, da stabilire in sede di Comitato tecnico provinciale di coordinamento;
- h) gli introiti derivanti dalle tariffe indicate stabilite con le modalità di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge n. 61 del 1994.

Art. 15

(Dotazione organica, strumentale e finanziaria)

1. Sono trasferiti all'ARPA e alle sue articolazioni territoriali le funzioni, il personale ed i beni immobili e mobili, le attrezzature dei Settori fisico-ambientale, chimico-ambientale-tossicologico e micro-bio-tossicologico dei PMP e degli altri Servizi delle AUSL. adibiti alle attività di cui all'art. 1 della legge n. 61 del 1994, secondo le modalità di cui all'art. 16.
2. Contestualmente sono trasferiti i contratti e le convenzioni attinenti le attività di cui all'art. 4 della presente legge.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque entro centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore, la Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, stabilisce gli obiettivi del controllo ambientale, sulla base dei parametri di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 61 del 1994 e provvede a strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'ARPA.



Consiglio Regionale della Puglia

6. Nelle more della definizione della pianta organica dell'ARPA e dell'attuazione dei procedimenti di trasferimento o mobilità, le prime necessità dell'Agenzia sono fronteggiate mediante comando del personale di cui al presente articolo, a richiesta degli interessati e con formali provvedimenti delle Amministrazioni interessate, ricomprendendo nel personale interessato al comando tutte quelle figure professionali non già considerate nelle piante organiche dei Settori chimico-ambientale tossicologico, fisico-ambientale e microbio-tossicologico dei PMP e dei Servizi delle AUSL adibiti ad attività ambientale ma funzionali allo svolgimento del complesso delle attività assegnate all'ARPA.

7. E' fatto divieto all'AUSL di mantenere o istituire Settori, Servizi od ogni altro Ufficio i cui compiti coincidano con quelli assegnati all'ARPA dalla presente legge.

Art. 16

(Temporizzazione del processo di attivazione dell'ARPA)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a nominare il Direttore generale secondo le procedure previste dall'art. 5. Entro lo stesso termine, i Direttori generali delle AUSL sono tenuti ad adottare un provvedimento di ricognizione del personale, dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, dei contratti e delle convenzioni di cui all'art. 13 dei PMP nonché dei Servizi adibiti alle attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente, indicando le relative dotazioni finanziarie destinate per il loro funzionamento con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 1996. In caso di inadempienza nel termine prescritto, provvede in via sostitutiva la Giunta regionale per il tramite del Direttore generale dell'ARPA.

2. Entro i successivi trenta giorni, il Presidente della Giunta regionale adotta il provvedimento di costituzione dell'ARPA.



Consiglio Regionale della Puglia

rispetto a quello di entrata in vigore della presente legge, per il funzionamento e la gestione dei Servizi trasferiti all'ARPA.

4. Dopo la ricognizione operata dai Direttori generali delle AUSL ed entro il termine previsto per l'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3, il personale dei soppressi PMP può essere assegnato ai servizi delle AUSL che già li avevano in carico, nei limiti delle dotazioni organiche delle stesse e previo avviso di mobilità ad esso riservato. Al personale trasferito all'Agenzia ai sensi del comma precedente, nonché al personale assegnato con le procedure di cui all'art.15 è mantenuto ad personam il trattamento giuridico ed economico spettante presso le Amministrazioni di provenienza fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art.45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993; n. 29.
5. Il personale dell'ARPA, che riveste lo stato di dipendente pubblico, è collocato, ai fini giuridici ed economici, nel comparto della sanità secondo quanto stabilito dai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) dell'Area di comparto e dell'Area della dirigenza medica e non medica del SSN.
6. Il Direttore generale, sulla base della normativa vigente e di quanto previsto dal CCNL del personale dipendente del SSN, individuerà i soggetti preposti alle attività di vigilanza ambientale per i quali proporrà al Presidente della Giunta regionale il riconoscimento di qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria.
7. Con l'atto di cui al comma 3 vengono definite apposite tabelle di equiparazione tra le qualifiche previste dall'organico dell'ARPA e quelle degli enti di provenienza del personale medesimo; nel frattempo, al personale medesimo è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme contrattuali vigenti presso i rispettivi enti di provenienza.
8. Il personale dell'ARPA non può assumere, esternamente all'ARPA stessa, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attività in campo ambientale.



Consiglio Regionale della Puglia

della gestione dei PMP ed i rapporti relativi saranno disciplinati con apposito atto convenzionale.

Art. 18

(Norme transitorie e finali - Soppressione dei PMP)

1. L'entrata in funzione dei singoli Dipartimenti provinciali è comunicata dal Direttore generale dell'ARPA all'Assessore alla sanità, all'Assessore all'ambiente e alle AUSL interessate e dalla data della comunicazione si provvederà alla soppressione dei PMP di cui alla legge regionale n.4 del 1988, del Comitato tecnico risorse idriche (COTRI) e dei Comitati tecnici regionali e provinciali in materia ambientale.
2. I controlli impiantistici preventivi e periodici, già svolti dai Settori impiantistici-antinfortunistici dei PMP ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 4 del 1988 e non ricompresi tra le attività devolute alla competenza dell'ARPA a norma della presente legge, sono assicurati in ambito regionale dai Dipartimenti di prevenzione delle AUSL.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, è istituito presso ciascuna delle AUSL interessate, in aggiunta ai Servizi di cui all'art. 24, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36, il Servizio impiantistico-antinfortunistico.
4. La dotazione strumentale dei soppressi Settori impiantistico-antinfortunistici dei PMP è assegnata ai Servizi impiantistico-antinfortunistici istituiti presso le AUSL che già l'aveva in carico in quanto sede di PMP.
5. Il personale per il controllo impiantistico-antinfortunistico da assegnare ai Dipartimenti di prevenzione presso ciascuna AUSL sarà reperito con trasferimento, anche previo comando, a domanda del personale in servizio presso le strutture dei preesistenti



**Consiglio Regionale
della Puglia**

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to prof.ssa Anna Maria Carbonelli-sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Renato Guaccero)



**Consiglio Regionale
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 10 dicembre 1998 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Giovanni Copertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (prof.ssa Anna Maria Carbonelli-sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)